

DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2022
216/2022/R/EEL

PROPOSTA DELL'AUTORITÀ AI MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA AI SENSI DELL'ART. 33^{TER} DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO IN LEGGE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1204^a riunione del 17 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito: legge 108/2021);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito: legge 15/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel) che ha introdotto il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica” (di seguito: CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (TIT);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica” (TIME);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2017, 5619, 5620;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 21 luglio 2017, 1683; 2 maggio 2018, 1182; 6 febbraio 2019, 270; Sez. I, 6 maggio 2019, 1014;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 agosto 2019, 1570.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33-ter della legge 108/2021, prevede che: *“1. Su proposta dell’Autorità, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possenga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla CSEA senza entrare nella disponibilità dei venditori. 2. L’attuazione delle previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- l’articolo 11, comma 5-octies, della legge 15/2022 ha successivamente disposto che *“La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.”*.

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) sono istituiti all’articolo 3, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 79/99, che configura gli OGdS come un adeguamento del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale. L’attuale modello di riscossione degli OGdS trae la sua origine dalle disposizioni del medesimo comma;
- le attuali modalità di riscossione degli OGdS prevedono, pertanto, che gli OGdS siano fatturati dalle imprese distributrici alle imprese di vendita (in qualità di utenti del servizio di trasporto) come maggiorazioni dei corrispettivi per il servizio di trasporto; a loro volta i venditori fatturano i medesimi OGdS ai clienti finali e questi

ultimi li pagano ai venditori. I venditori, indipendentemente dall'ammontare che incassano dai clienti finali, sono tenuti a versare ai distributori, ai sensi dei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.4 dell'Allegato C al CTTE, il totale degli OGdS che dagli stessi distributori sono loro stati fatturati entro trenta giorni a partire dal:

- nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio tra il primo giorno del mese e il nono giorno lavorativo del medesimo mese;
- quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.

A loro volta i distributori sono tenuti a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA), ai sensi dell'art. 36 del TIT, l'ammontare totale degli OGdS fatturati ai venditori, indipendentemente dall'ammontare che incassano da questi, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione degli OGdS;

- qualora i distributori e i venditori non incassino dalle rispettive controparti gli OGdS che hanno in precedenza versato (non essendo essi i soggetti passivi degli OGdS, ai sensi dell'interpretazione fornita dal giudice amministrativo della legge 83/2012), fermo restando il loro comportamento efficiente nella gestione del credito, hanno diritto a un meccanismo compensativo. Per questo l'Autorità ha istituito:
 - il *“Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE”*, di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, successivamente sostituito dal *“Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”*, di cui alla deliberazione 119/2022/R/eel;
 - il *“Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”*, di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, al fine di realizzare la massima partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi, ha convocato un incontro finalizzato all'illustrazione degli approfondimenti condotti dagli uffici in ordine a possibili soluzioni in tema delle novellate modalità di riscossione degli OGdS; all'incontro hanno partecipato associazioni rappresentative degli operatori, dei clienti finali domestici e delle imprese, nonché la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: AU) e CSEA;

- nel corso di tale incontro gli uffici dell’Autorità hanno illustrato il disegno della proposta per la revisione delle modalità di riscossione degli OGdS con particolare attenzione a:
 - i. gli obiettivi perseguiti con il nuovo modello di riscossione;
 - ii. lo schema logico-funzionale relativo alla nuova modalità di riscossione degli OGdS oggetto di Proposta dell’Autorità;
 - iii. gli approfondimenti effettuati circa la fattibilità implementativa dello schema presentato all’incontro;
- in estrema sintesi, lo schema presentato nel corso dell’incontro persegue, in coerenza con quanto espresso dell’articolo 33ter della legge 108/21, gli obiettivi di garantire il gettito degli OGdS, minimizzando al contempo l’impatto in termini di rapporti contrattuali sul cliente finale;
- relativamente allo schema logico-funzionale relativo alla nuova modalità di riscossione degli OGdS, è stato quindi evidenziato come sarebbe da escludere qualsiasi soluzione, seppur implementabile, che preveda l’emissione di due documenti di fatturazione verso il cliente finale - uno per gli OGdS emesso dall’impresa distributrice e uno per le rimanenti voci fatturate emesso dal venditore - e come occorrerebbe invece prevedere che:
 - al fine di permettere al cliente finale di continuare a effettuare un unico versamento dell’importo totale della bolletta, l’importo versato dal cliente sia suddiviso tra quota OGdS e quota fornitura e destinato rispettivamente alla CSEA e al venditore in qualità di rispettivi beneficiari delle due quote;
 - il venditore sia l’unico soggetto incaricato della fatturazione degli OGdS inserendoli in bolletta con tutte le altre quote relative alla fornitura in quanto rappresenta l’unico soggetto della filiera dell’energia ad interfacciarsi con i clienti finali, rimanendo altresì responsabile della gestione del credito anche di tali importi;
 - il venditore individui tra i prodotti offerti dal mercato dei servizi di pagamento un “sistema di pagamento” che consenta, fra l’altro, la suddivisione dell’importo versato dai clienti;
 - in ottica di semplificazione, coerente con l’impostazione dell’art. 33ter, il distributore sia escluso dalla procedura d’esazione degli stessi;
 - sia implementato e affidato a un soggetto terzo indipendente un sistema di verifica volto a garantire il corretto gettito degli OGdS, la corretta fatturazione degli OGdS da parte dei venditori e la verifica e rendicontazione degli OGdS incassati;
 - il sistema di verifica di cui al precedente alinea sia affidato a regime ad AU, in quanto già provvede, in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato, alla gestione dei flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati del settore energetico;
- con riferimento agli approfondimenti svolti è stato evidenziato come, anche se lo schema di modalità di riscossione presentato non risulta immediatamente implementabile in modo completo, attualmente il mercato dei sistemi di pagamento offre prodotti che, mediante talune specifiche integrazioni e

implementazioni, potrebbero essere messi a disposizione alle imprese di vendita per la nuova riscossione degli OGdS.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della trasmissione ai soggetti partecipanti all'incontro del materiale illustrato, sono pervenute osservazioni da parte di cinque associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e delle imprese, una associazione rappresentativa degli operatori del settore energetico, nonché un'osservazione congiunta da parte di sette associazioni rappresentative degli operatori;
- in generale, le osservazioni, pur apprezzando gli sforzi dell'Autorità nel disegnare una possibile soluzione circa le modalità di riscossione degli OGdS coerenti con le disposizioni dell'articolo 33-ter della legge 108/2021, ne criticano numerosi aspetti;
- in tale ambito, alcune osservazioni evidenziano anche possibilità alternative ai fondamenti di quanto prospettato; nel dettaglio:
 - tre associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese:
 - sostengono che, tra le opzioni possibili per l'implementazione delle disposizioni dell'articolo 33-ter, l'opzione preferibile sarebbe lo spostamento degli OGdS in fiscalità generale;
 - ritengono che l'obiettivo di garanzia del gettito potrebbe essere perseguito con modalità differenti rispetto quanto prospettato dall'Autorità, adattando al modello di riscossione attuale strumenti pubblici già preesistenti; ciò in linea con quanto indicato nella Risoluzione dell'Atto Camera n. 8/00010, approvata il 16/01/2019 che invitava il Governo ad affidare all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto della morosità degli OGdS attraverso la verificabilità, da parte del Sistema Informativo Integrato gestito da AU, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori;
- inoltre, sono state evidenziate perplessità relativamente all'impatto potenziale del nuovo modello; nel dettaglio:
 - le associazioni rappresentative dei clienti finali, sia domestici che imprese, esprimono perplessità rispetto ai costi che necessariamente dovranno essere sostenuti per l'implementazione delle nuove modalità di riscossione degli OGdS, ritenendo che la minimizzazione dei costi (se non, per alcune associazioni, l'azzeramento dei costi) per i clienti finali, dovrebbe rientrare tra gli obiettivi perseguiti dall'Autorità nel nuovo modello di riscossione, il quale dovrebbe essere corredato di una stima di tali costi;
 - un'associazione rappresentativa dei consumatori e le associazioni rappresentative degli operatori pongono l'attenzione anche alle complicazioni insite nel nuovo modello di riscossione nei casi di pagamenti parziali, di eventuali rettifiche di fatturazione e di ricalcoli;
 - le associazioni degli operatori esprimono contrarietà all'introduzione di modelli che sconvolgono gli attuali sistemi di fatturazione degli operatori con ingenti investimenti sui sistemi per risolvere una potenziale criticità del mercato,

ritenendo che, oramai, la potenziale distrazione di somme dal sistema sia sotto controllo, grazie ai rafforzamenti del CTTE introdotti con la deliberazione 261/2020/R/eel, e, in ogni caso, esso sia “assorbibile” dagli operatori grazie al disegno più ampio di fiscalizzazione degli OGdS;

- con riferimento allo schema logico-funzionale relativo alla nuova modalità di riscossione degli OGdS, sono emerse le seguenti osservazioni:
 - un’associazione rappresentativa delle piccole e medie imprese ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità, la previsione di una doppia fatturazione produrrebbe per i clienti finali benefici in termini di trasparenza e consapevolezza superiori agli svantaggi indicati dall’Autorità; su tale tematica, d’altra parte, un’associazione dei consumatori concorda invece con il disegno dell’Autorità presentato nel corso dell’incontro, laddove prevede il ricorso ad uno strumento di pagamento in grado di suddividere gli importi tra i diversi destinatari al fine di mantenere un unico documento di fatturazione, e quindi un unico versamento da parte dei clienti finali;
 - le associazioni degli operatori ritengono che, per implementare il modello disegnato dall’Autorità, sia necessario un intervento di modifica del decreto legislativo 79/99, in quanto definisce gli OGdS come maggiorazione dei corrispettivi del servizio di trasporto e quindi una componente imprescindibile degli obblighi tariffari dell’utente della rete, che sarebbe pertanto individuato quale soggetto passivo dell’imposizione;
 - le stesse associazioni di operatori esprimono perplessità in merito all’obbligo del venditore di perseguire il credito anche rispetto alla quota per OGdS eventualmente non versata dai clienti finali, dal momento che, poiché la titolarità del credito passa in capo a CSEA, il venditore non ha alcun titolo per perseguire tale morosità; anche con riferimento a tale osservazione, è bene subito evidenziarne l’infondatezza, atteso che, nel sistema prefigurato dall’articolo 33^{ter} della legge 108/2021, come implementabile secondo lo schema di proposta definito dall’Autorità, il venditore continua a essere creditore, nei confronti del cliente finale, anche degli OGdS, i quali continuano a essere da lui fatturati (come maggiorazione dei corrispettivi per la fornitura);
 - tali associazioni di operatori esprimono anche criticità nella gestione dei calcoli per la valorizzazione degli OGdS e nella conseguente esposizione in fattura, segnalando l’esigenza di chiarire il ruolo di AU, dei suoi calcoli e delle sue rendicontazioni, per evitare insostenibili interazioni con i venditori nella riconciliazione dei numeri sottostanti; in tale ambito, alcune associazioni ritengono non sia opportuno prevedere una fase transitoria, in cui alle imprese distributrici sia affidato il compito di garantire la corretta fatturazione degli OGdS da parte dei venditori, in quanto una tale previsione richiederebbe uno sforzo implementativo ingiustificato per un’applicazione temporanea, ritenendo pertanto preferibile che tale compito sia affidato ad AU sin dal principio;
- rispetto allo schema logico-funzionale relativo alla nuova modalità di riscossione degli OGdS, sono emerse altresì specifiche richieste di chiarimento da parte delle associazioni degli operatori; in particolare è stato chiesto di chiarire:

- i. le modalità di trattamento contabile degli OGdS da parte dei venditori;
 - ii. se l'IVA sugli oneri dovrà essere versata parzialmente, per la sola quota della fornitura nella disponibilità del venditore, o se il meccanismo automatico di pagamento sarà progettato per scorporare la sola quota IVA degli OGdS e indirizzarla al venditore;
- relativamente, infine, agli approfondimenti effettuati circa la fattibilità implementativa dello schema presentato all'incontro, le associazioni degli operatori hanno espresso perplessità rispetto alla fattibilità dei modelli di pagamento necessari per l'implementazione del modello presentato dall'Autorità, ritenendo le innovazioni necessarie limitative delle possibilità sia dei venditori che dei clienti finali; in tale ambito, esse ritengono che:
 - debbano essere previste modalità di pagamento che contemplino modalità di pagamento non monetarie (quali pagamento tramite punti fedeltà, voucher, servizi di welfare aziendale e simili)
 - le modalità di pagamento individuate non dovrebbero in alcun modo causare ritardi nella gestione degli incassi relativi alla quota fornitura direttamente in capo ai venditori;
 - infine, le associazioni rappresentative degli operatori ritengono che il modello prospettato dall'Autorità non sia applicabile al settore del gas naturale, in quanto in tale settore gli OGdS si applicano anche ai punti direttamente allacciati sulla rete di trasporto, sui quali AU non ha competenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- *in primis* è bene osservare, che l'articolo 33ter della legge 108/2021 riguarda il solo settore elettrico, e non anche quello del gas naturale; ciò in quanto la legge 83/2012 – che ha trasferito dagli utenti della rete ai clienti finali la qualifica di soggetto passivo degli OGdS – interessa il solo settore elettrico e non anche quello del gas naturale, in cui pertanto il soggetto passivo degli oneri di sistema continua a essere l'utente della rete;
- la maggior parte delle osservazioni critiche acquisite dall'Autorità sullo schema di proposta che la stessa deve formulare ai sensi dell'articolo 33ter della legge 108/2021, in realtà, non attengono specificamente il modello implementativo prospettato, quanto piuttosto al modello normativo previsto dalla richiamata disposizione di legge; in altre parole, ciò che viene criticato è la scelta del legislatore di introdurre un nuovo sistema di riscossione degli OGdS che impedisca di fatto al venditore di entrare nella materiale disponibilità degli importi incassati presso i propri clienti finali;
- in tale prospettiva, in particolare, si collocano:
 - i. le critiche che ritengono preferibile che gli OGdS siano posti a carico della fiscalità generale;
 - ii. quelle che richiamano indirizzi al Governo che poi non sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico;

- iii. quelle che contestano il fatto che l'implementazione del nuovo sistema di riscossione genererà dei costi che i venditori scaricheranno sulla clientela finale (è evidente, infatti, che l'Autorità non può impedire ai venditori di trasferire i costi della propria attività nei prezzi delle offerte alla clientela finale);
 - iv. nonché le osservazioni che ritengono non conveniente la riforma delle modalità di riscossione a fronte dell'attuale sistema regolatorio (completato con le deliberazioni 261/2020/R/eel, 32/2021/R/eel e 119/2022/R/eel);
 - v. le critiche relative al coinvolgimento di AU, atteso che una fase di verifica e controllo risulta indispensabile e implicita al modello normativo prefigurato dal citato articolo 33^{ter}, ivi incluse quelle che per contro prospettavano un ruolo per AU di verifica del versato dal venditore a fronte dell'incassato dal cliente finale che contraddirebbe il disposto dell'articolo 33 ter che indica la necessità del venire meno della disponibilità di tali importi da parte del venditore;
- le osservazioni sopra richiamate, pertanto, non sono conferenti al compito affidato all'Autorità dalla predetta disposizione legislativa, compito che consiste, appunto, nel presentare al Ministro dell'Economia e delle finanze e al Ministro della Transizione ecologica una proposta attuativa del nuovo modello di esazione degli OGdS delineato dalla medesima disposizione legislativa;
 - altra parte delle osservazioni critiche pervenute, invece, attengono ad aspetti afferenti al trattamento contabile degli OGdS, anche ai fini del regime IVA, nonché alla concreta operatività dei sistemi di *split payment* (cfr. terzultimo, quartultimo e quintultimo punto del precedente gruppo di considerati), i quali non competono all'Autorità (ad eccezione degli obblighi previsti per gli operatori che operano nei settori regolati di predisporre i conti annuali separati per l'assolvimento degli obblighi di separazione contabile), e sui quali, pertanto, non è possibile fornire risposte; come detto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 33^{ter} della legge 108/2021, è tenuta a presentare ai richiamati Ministri una proposta di riforma del sistema di esazione degli OGdS in forza della quale il venditore non entri nella materiale disponibilità degli OGdS;
 - quanto da ultimo considerato, ovviamente, non comporta che il venditore non sia più il soggetto responsabile della fatturazione e dell'incasso degli oneri: sotto tale profilo, infatti, la nuova disposizione di legge non ha modificato l'attuale assetto legislativo, sancito dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, ai sensi del quale il venditore, in qualità di utente delle rete, è responsabile della riscossione degli OGdS presso la clientela finale che, come sancito dal giudice amministrativo, la legge 83/2012 ha individuato come il soggetto passivo d'imposizione, e non più nell'utente della rete, che resta però responsabile dell'esazione degli OGdS; l'articolo 33^{ter} della legge 108/2021, piuttosto, richiede che siano introdotte alternative disposizioni che parimenti garantiscano, anche dal punto di vista materiale (e tecnologico), l'efficacia di quel vincolo di destinazione giuridico che già oggi la legge pone in capo agli OGdS riscossi dai venditori (ai quali, pertanto, è fatto divieto di disporre diversamente);

- in tale prospettiva, peraltro, la proposta dell’Autorità rappresenta l’esigenza di un intervento legislativo sullo stesso articolo 33ter, volto a meglio esplicitare e chiarire quanto sopra indicato;
- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, le sole osservazioni critiche che realmente pertengono specificamente al modello attuativo oggetto della proposta dell’Autorità, risultano essere (i) quella che ritiene preferibile prevedere che il cliente finale riceva due distinti documenti – quello recante gli importi relativi alla fornitura, fatturati dal venditore, e quello recante gli OGdS fatturato dal distributore competente – e (ii) quella che ritiene vi siano complicazioni insite nel nuovo modello in caso di pagamenti parziali o eventuali rettifiche;
- tuttavia, l’ipotesi implementativa sub (i), come già evidenziato sopra, risulta molto più complessa e molto più onerosa rispetto a quella prospettata dall’Autorità; essa infatti richiederebbe, innanzi tutto, una profonda modifica della regolazione dei rapporti contrattuali, al fine di intestare al cliente finale due distinti rapporti (quello di fornitura e quello di trasporto): tale modifica richiederebbe un ripensamento complessivo dell’intera regolazione di contorno, dalle modalità di gestione del dispacciamento, alla disciplina della morosità, con tempistiche incompatibili con quelle definite dal legislatore, e con impatti notevoli sullo stesso consumatore e sulla sua effettiva capacità di muoversi all’interno dei mercati, mentre per l’osservazione sub (ii) è chiara all’Autorità la necessità di una eventuale regolazione specifica e puntuale in ordine a tale tematica.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’articolo 33ter, della legge 108/21, la proposta dell’Autorità per la nuova modalità di riscossione degli OGdS che consenta, mantenendone garanzia del gettito, il versamento degli stessi direttamente alla CSEA senza che questi siano nella disponibilità dei venditori, minimizzando al contempo gli impatti per i clienti finali;
- debbano essere confermati gli orientamenti dell’Autorità illustrati nel corso dell’incontro con le associazioni rappresentative degli operatori, dei clienti finali domestici e delle imprese, con AU e con CSEA;
- sia al contempo opportuno segnalare come:
 - l’implementazione della nuova modalità di riscossione degli OGdS necessiterà di aspetti implementativi rilevanti, ciò comportando che la sua effettiva applicazione dovrà tenere conto di adeguate tempistiche e genererà dei costi che si scaricheranno sulla clientela finale; a tale fine è utile sottolineare come tali costi – che potranno essere opportunamente quantificati in ragione dell’effettiva implementazione del meccanismo – debbano essere opportunamente comparati con quelli impliciti dell’attuale modello di riscossione degli OGdS che, come sopra ricordato, è stato affinato con ulteriori rafforzamenti al CTTE introdotti con la deliberazione 261/2020/R/eel (finalizzati a minimizzare ulteriormente i rischi derivanti dagli inadempimenti dei venditori) e completato con

l'implementazione dei meccanismi introdotti con la deliberazione 50/2018/R/eel, (meccanismo oggi sostituito da quello definito con la deliberazione 119/2022/R/eel) e con la deliberazione 32/2021/R/eel;

- nella valutazione dei potenziali benefici relativi al passaggio a un nuovo modello di riscossione degli OGdS debbano, altresì, essere tenute in opportuna considerazione altre possibili misure (quali quelle che potrebbero prevedere la copertura dei OGdS - anche a regime rispetto alle misure straordinarie adottate recentemente da Governo e Parlamento - in tutto o in parte attraverso la fiscalità generale) volte a diminuire la necessità di gettito relativo agli OGdS da riscuotere presso i clienti finali delle forniture di energia elettrica;
- opportuno evidenziare come il passaggio a un nuovo modello di riscossione degli OGdS dovrebbe avvenire anche in considerazione dell'entità del fabbisogno di gettito relativo agli OGdS nel momento dell'effettiva implementazione della nuova modalità di riscossione dei medesimi;
- sia altresì opportuno evidenziare l'esigenza di chiarire, nell'implementazione della nuova modalità di riscossione degli OGdS, il trattamento degli OGdS ai fini del regime IVA

DELIBERA

1. di adottare la proposta sulle nuove modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 33ter della legge 108/21, riportata come Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di segnalare al Governo che:
 - a) nella valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall'implementazione della nuova modalità di riscossione degli OGdS si debbano tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - l'eventuale trasferimento di parte degli OGdS sulla fiscalità generale;
 - la progressiva riduzione del fabbisogno di gettito da recuperare attraverso gli OGdS, dovuta, in misura prevalente, alla riduzione dei costi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - i costi dovuti all'implementazione del nuovo sistema di riscossione, a fronte di benefici legati all'azzeramento sia delle garanzie dovute dagli utenti del trasporto alle imprese distributrici sia del rischio di fallimento dei venditori;
 - b) debba essere chiarito, nell'implementazione della nuova modalità di riscossione degli OGdS, il trattamento degli OGdS ai fini del regime IVA;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro della Transizione Ecologica;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Acquirente Unico S.p.A.;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini